



Promemoria sul riconoscimento di un figlio all'estero

n. 152.2

Il presente promemoria offre una panoramica sul riconoscimento di un figlio all'estero. Questi raggugli non hanno effetti giuridici vincolanti, fanno fede esclusivamente le disposizioni legali attualmente in vigore.

L'Ufficio federale dello stato civile UFSC, quale autorità di alta vigilanza e il Settore Infostar SIS che funge da intermediario nella trasmissione di documenti tra la Svizzera e l'estero non forniscono consulenza a privati. Per maggiori informazioni potete rivolgervi alle autorità indicate nel presente promemoria o a un consulente giuridico privato (avvocato/avvocata, notaio/notaia, ecc.).

1. Notifica

Un riconoscimento di un figlio avvenuto all'estero deve essere annunciato alle autorità svizzere attraverso la rappresentanza svizzera competente all'estero. La dichiarazione è necessaria soprattutto per i cittadini svizzeri, nonché per i cittadini stranieri il cui bambino possiede la cittadinanza svizzera o è nato in Svizzera.

2. Condizioni per l'iscrizione nel registro dello stato civile

Se ha effettuato il riconoscimento di Suo figlio all'estero, nel suo luogo di dimora abituale, nel Paese di cui ha la cittadinanza, nel luogo di domicilio della madre, nel Paese di cui essa ha la cittadinanza, nel Suo luogo di domicilio o nel Paese di cui Lei ha la cittadinanza, questo riconoscimento in linea di principio è riconosciuto in Svizzera. Può essere trascritto soltanto un riconoscimento atto a creare un rapporto di filiazione.

Se esiste già un rapporto di filiazione con un altro uomo in Svizzera, il riconoscimento fatto all'estero in linea di principio non può essere riconosciuto in Svizzera.

Se riconosce un bambino sapendo di non esserne il padre, inducendo così l'ufficiale di stato civile a procedere a una falsa iscrizione nel registro dello stato civile, Lei si rende punibile penalmente (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione).

3. Documenti

La rappresentanza svizzera competente per il Suo luogo di domicilio La informa in merito ai documenti da fornire in vista della comunicazione in Svizzera di un riconoscimento avvenuto all'estero e alle formalità amministrative da sbrigare (traduzione, autenticazione).

4. Procedura

La decisione di trascrivere il riconoscimento di Suo figlio nel registro dello stato civile compete all'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile del Suo luogo d'origine, del luogo d'origine di Suo figlio o del suo luogo di nascita, se entrambi non possedete la cittadinanza svizzera.

Per qualsiasi informazione sullo stato attuale del Suo dossier può rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera all'estero o alla competente autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile.

5. Effetti

In seguito al riconoscimento si crea giuridicamente il rapporto di filiazione tra lei e suo figlio, con tutti i diritti e doveri ad esso collegati. Se ha effettuato il riconoscimento prenatale, il rapporto di filiazione con suo figlio sorge con la nascita. In caso di nascite multiple il riconoscimento prenatale riguarda tutti i figli.

Il riconoscimento non ha alcun effetto automatico sull'assunzione dell'autorità parentale. Nella misura in cui lei non è sposata con la madre di suo figlio, e il figlio risiede in Svizzera, l'autorità parentale spetta alla madre. Insieme alla madre può dichiarare di assumere l'autorità parentale congiunta per vostro figlio presso l'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio (vedere a tal proposito il promemoria sulla dichiarazione dell'autorità parentale congiunta presso l'ufficio dello stato civile, n. 152.3).

Se il figlio risiede all'estero, l'autorità parentale è istituita in applicazione della legge vigente nel luogo di residenza del bambino.

6. Cognome del figlio

Se il cognome del figlio è soggetto alle leggi svizzere, occorre distinguere se si tratta del vostro primo figlio comune, oppure se con la madre avete già altri figli comuni.

Se il figlio che ha riconosciuto è il primo figlio comune, consegue che il riconoscimento non produce effetti sul cognome del figlio. Con la madre può, dopo il riconoscimento, convenire e dichiarare l'autorità parentale congiunta (vedere in proposito il promemoria sulla dichiarazione dell'autorità parentale congiunta presso l'ufficio dello stato civile, n. 152.3) e poi consegnare la dichiarazione del nome del figlio presso l'ufficio dello stato civile o la rappresentanza svizzera competente all'estero (vedere in proposito il promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero, n. 153.3). Nel caso di riconoscimento prenatale e autorità parentale congiunta lei e la madre, al momento della notificazione della nascita, dichiarate all'ufficiale dello stato civile per iscritto quale cognome da celibe o nubile porterà vostro figlio.

Lei e la madre avete già un figlio comune e avete determinato quale dei vostri cognomi da celibe/nubile lo stesso deve portare, allora il figlio assume con il riconoscimento il medesimo nome del precedente figlio comune. E' quindi possibile che il figlio abbia assunto alla nascita il cognome da nubile della madre ed ora assuma, a seguito del riconoscimento, il suo cognome da celibe.

Se suo figlio non possiede la cittadinanza svizzera o se risiede all'estero, il riconoscimento può, a seconda delle circostanze ed in applicazione di diritti esteri, comportare effetti sul suo cognome.

Riguardo alle possibili soluzioni in materia di nome la invitiamo ad informarsi presso la rappresentanza svizzera competente all'estero o presso l'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile, competente per il riconoscimento della decisione di riconoscimento presa all'estero.

7. Cittadinanza svizzera e attinenza comunale e cantonale

Un bambino nato da una madre svizzera è cittadino svizzero dalla nascita. Il riconoscimento da parte di un padre svizzero non influisce sulla sua cittadinanza e sulla sua attinenza comunale e cantonale. Se l'autorità parentale è attribuita ai due genitori e se essi dichiarano che il figlio porterà il cognome da celibe del padre, al figlio saranno attribuite la cittadinanza e l'attinenza comunale e cantonale del padre, se quest'ultimo è svizzero.

Per contro, se suo figlio è nato da una madre straniera dopo il 31 dicembre 2005, acquista la Sua cittadinanza svizzera e quindi anche la sua attinenza comunale e cantonale.

Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2006 da una madre straniera e da un padre svizzero, è necessaria una domanda di naturalizzazione agevolata per ottenere la cittadinanza svizzera. All'occorrenza, La invitiamo a rivolgersi all'Ufficio federale della migrazione, Naturalizzazioni, 3003 Berna-Wabern.

8. Impossibilità di riconoscere Suo figlio all'estero

Se non può riconoscere Suo figlio all'estero e se un viaggio in Svizzera non è possibile o esigibile, in via eccezionale può presentare la sua dichiarazione di riconoscimento per il tramite della competente rappresentanza svizzera, alla quale si può rivolgere per maggiori informazioni.